



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05348 DEL DEP. DORI (res. n. 499 del 25.06.2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quanti provvedimenti siano stati adottati, ex art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in tutta Italia dalla magistratura minorile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge del 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

Giova premettere che, con la legge del 17 maggio 2024, n. 70, l'articolo 25 del R.D.L. 1404/1934, che disciplinava le misure amministrative, non penali, adottate nei confronti di ragazzi "in condizioni di irregolarità della condotta o del carattere", è stato aggiornato e ampliato per adeguarlo al contesto odierno, soprattutto rispetto a fenomeni come bullismo e cyberbullismo.

A tal fine, i presupposti applicativi delle suddette misure vedono, oggi, accanto all'ipotesi tradizionale del minore "irregolare", quella dell'infradiciottenne che abbia tenuto «condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui».

Si tratta, invero, di condotte atte a manifestare la necessità di un intervento rieducativo preventivo sul minore.

Si è inteso, in tal modo, rafforzare, oltre che rendere più rispondente ai cambiamenti socio-culturali, l'intervento educativo e preventivo, prima ancora che punitivo, finalizzato a proteggere il minore, responsabilizzarlo e sottrarlo a contesti che possano spingerlo alla devianza.

In particolare, la legge n. 70/2024 mira a intervenire precocemente su comportamenti aggressivi o rischiosi, anche prima che diventino reati, a rieducare i minori, anziché punirli, inserendoli in percorsi educativi, che si esplicano anche mediante la riparazione, e di supporto familiare e sociale.

La novella attribuisce al Pubblico ministero minorile la possibilità di segnalare al Tribunale per i minorenni la necessità di applicare le misure, proponendo percorsi educativi o di mediazione con finalità rieducative e riparative.

Compete al Tribunale «disporre con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori, ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali».

La verifica condotta al termine del progetto potrà, infine, condurre il medesimo Tribunale a esiti alternativi, ovvero a chiudere il procedimento, a proseguire con ulteriori misure, a disporre l'affidamento ai servizi sociali, sino ad arrivare, in casi estremi, al collocamento in comunità.

Andando alla risposta allo specifico quesito posto dall'onorevole interrogante, si comunica che, alla luce di quanto riferito nel proprio contributo informativo dalla competente Articolazione di questo Ministero, a tal fine interpellata, nel periodo compreso dall'entrata in vigore della novella normativa in argomento alla data del 20 luglio 2025, il numero complessivo dei procedimenti iscritti e definiti presso i Tribunali per i minorenni per misure amministrative, ai sensi dell'art. 25 del r.d. n. 1404 del 1934, come novellato dall'art. 2 della legge n. 70 del 2024, è pari complessivamente a n. 8.505 procedimenti iscritti e n. 2.959 procedimenti in tal modo

definiti (segnatamente, n. 5.292 procedimenti iscritti nell'anno 2024, tra cui n. 1.759 definiti con le misure in esame, e n. 3.213 procedimenti iscritti nell'anno 2025, sino alla data del 20 luglio, di cui n. 1.200 definiti con le suddette misure).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)